



Centro Sportivo Italiano
Presidenza Nazionale

STATUTO

**Modificato dalla Conferenza dei Presidenti territoriali
svoltasi il 30 giugno 2007 a Chianciano Terme**

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e sciolta nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945 come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate, dandosi uno statuto unitario.

Titolo I **SCOPI - SEDE - SOCI E TESSERATI**

Art. 1 – Scopi e riconoscimenti

Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è un'associazione senza scopo di lucro retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

E' riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 – quater – dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni

E' altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.

E' iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E' riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione ecclesiale e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).

Aderisce, in rappresentanza dell'Italia, alla Fédération Internationale Catholique d'Education Physique et Sportive (F.I.C.E.P.).

L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri organismi centrali e periferici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci e dei tesserati ad ogni livello.

Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Considera e promuove pertanto lo sport inserito nell'ambito delle attività culturali, formative e di tempo libero, rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili e della terza età.

Garantisce e promuove il decentramento e la piena autonomia dei propri organi periferici nei limiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2 – Attività

Il C.S.I. promuove ed organizza:

- attività motorio-sportive a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso “centri di formazione fisico-sportiva” per tutte le fasce di età e categorie sociali;
- attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi;
- attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;
- in armonia coi principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva, il C.S.I. contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo della “Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva”.

Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali, opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap.

Nel perseguimento delle proprie finalità gli organi centrali e periferici del C.S.I. possono:

- a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
- b) svolgere iniziative socio-culturali;
- c) svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
- d) detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
- e) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.

Art. 3 - Durata

Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 – Sede

La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma Via della Conciliazione n° 1.

Art. 5 – Soci

Sono soci del Centro Sportivo Italiano le società e le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito società sportive) che, condividendone le finalità e i progetti, ottengono l'affiliazione al C.S.I. Le stesse sono rette da uno statuto sociale e sono motivate dalla decisione dei propri associati di vivere insieme l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale il C.S.I. si ispira, nella condivisione del patto associativo. Gli Statuti delle Società affiliate costituite come Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04; gli stessi sono approvati dal CONI o, su delega dello stesso, dal Consiglio nazionale del C.S.I.

Art. 6 – Affiliazione delle società ed associazioni sportive al C.S.I. – Condizioni

Le domande di affiliazione delle società e delle associazioni sportive al C.S.I. devono essere presentate al comitato territoriale competente, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dallo statuto.

Per ottenere l'iscrizione al C.S.I. sono richiesti alle società sportive i seguenti requisiti:

- a) un numero di tesserati non inferiore a 10;
 - b) l'adesione espressa ed incondizionata alle finalità di cui all'art. 1 del presente statuto.
- Le associazioni sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi previsto dalla vigente normativa devono, inoltre, essere rette da uno statuto a base democratica che garantisca la piena partecipazione all'attività associativa ed il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato.

E' espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

Le domande di affiliazione al C.S.I. vengono esaminate e deliberate dal consiglio del comitato territoriale o, per delega dello stesso, dalla presidenza.

Avverso tali deliberazioni è ammesso ricorso al competente consiglio regionale ed in ultima istanza al consiglio nazionale.

Art. 7 – Cause di cessazione dal C.S.I.

Le società e le associazioni sportive cessano di appartenere al C.S.I. per le seguenti cause:

- 1) recesso;
- 2) mancato rinnovo annuale;
- 3) persistente inattività durante gli ultimi due anni;
- 4) revoca da parte del consiglio di comitato territoriale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

Avverso le deliberazioni assunte in merito dal consiglio del comitato territoriale è ammesso ricorso al consiglio regionale ed in ultima istanza al consiglio nazionale.

Causa di cessazione è altresì la esclusione di cui al successivo articolo 8.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote d'iscrizione le quali sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 – Esclusione

Per gravi motivi può essere deliberata l'esclusione dal Centro Sportivo Italiano della società o associazione sportiva.

Il procedimento relativo è promosso d'ufficio o su denuncia da parte di organi, soci o tesserati del C.S.I., dal procuratore associativo e definito dal competente collegio regionale o interregionale dei probiviri .

Avverso la sanzione della esclusione (radiazione) è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri che si pronuncia in via definitiva.

Esaurito l'iter associativo di cui ai commi precedenti la società o associazione sportiva affiliata può attivare la procedura di cui al successivo art. 97 e, ricorrere successivamente, ai sensi di quanto prescritto dalla Legge n.280 del 17 ottobre 2003 al TAR del Lazio.

Art. 9 – Obblighi e diritti delle società e delle associazioni sportive

Le società e le associazioni sportive affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri tesserati al C.S.I., lo statuto, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.

Hanno diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee nazionali, regionali e territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

Art. 10 – Riconoscimento delle società ai fini sportivi

Il riconoscimento ai fini sportivi alle società ed associazioni sportive affiliate è concesso dal C.S.I. se delegato dal C.O.N.I.

La concessione di tale riconoscimento rientra nelle competenze del consiglio nazionale.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle società e delle associazioni sportive devono essere conformi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto e ai Regolamenti del C.S.I.

Art. 11 – Tesserati

Sono tesserati del C.S.I. le persone fisiche iscritte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche divenute soci del C.S.I. medesimo.

La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della validazione della tessera.

Ai tesserati deve essere garantito, all'interno della società sportiva di appartenenza, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.

I tesserati possono essere atleti e non atleti.

I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso le rispettive società sportive iscritte e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.

I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti del C.S.I. e del Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.

Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) dimissioni da socio del C.S.I. della Società sportiva per la quale sono tesserati;
- b) cessazione dalla carica o dalla qualifica che ne ha determinato il tesserato;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del CSI;
- d) nelle ipotesi previste dal precedente art. 7.

Art. 12 – Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- avere raggiunto la maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I. mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I. o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Art. 13 – Norme generali in materia di decadenza degli organi sociali

Le dimissioni di membri degli organi associativi che comportino la decadenza degli organi medesimi sono irrevocabili.

Tale disposizione si applica agli organi centrali, regionali e territoriali dell'associazione.

Art. 14 – Rinnovo annuale dell'affiliazione e del tesseramento

Il consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per il rinnovo annuale dell'affiliazione delle società sportive e per il tesseramento degli associati.

Titolo II I CONSULENTI ECCLESIASTICI

Art.15 – Ruolo e presenza nel C.S.I. dei consulenti ecclesiastici

A tutti i livelli dell'associazione partecipa un consulente ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I. attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Il consulente ecclesiastico partecipa, con solo voto consultivo, ai consigli, e alle presidenze e alle direzioni delle strutture in cui opera.

Titolo III GLI ORGANI CENTRALI

Art. 16 – Organi

Sono organi centrali del C.S.I.:

- l'assemblea nazionale;
- il presidente nazionale;
- il consiglio nazionale;
- la presidenza nazionale;
- la conferenza nazionale dei presidenti;
- il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- il collegio nazionale dei probiviri;
- gli organi nazionali di giustizia sportiva;
- i procuratori associativi.

Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 17 – Organismi

Sono organismi centrali del C.S.I.:

- la direzione nazionale;
- le commissioni tecniche nazionali;
- la commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 18 – L'assemblea nazionale

L'assemblea nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19 – Composizione dell'assemblea nazionale

L'assemblea nazionale è composta da tutte le società ed associazioni sportive che risultino affiliate al C.S.I. alla data della sua convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle società sportive che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l'anno in corso e non risultino colpite da sanzione in corso di esecuzione.

Ogni società sportiva ha diritto ad un voto e interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro membro del proprio consiglio direttivo.

Può inoltre intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società sportiva.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Ogni società sportiva può avere conferite il numero di deleghe previsto dall'art. 103 da parte di società sportiva appartenenti alla stessa regione.

Il presidente nazionale e i componenti del consiglio nazionale non possono rappresentare in assemblea né la propria né altre società sportive;

Partecipano all'assemblea nazionale senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente nazionale;
- i vicepresidenti nazionali;
- i componenti la direzione nazionale;
- i componenti il consiglio nazionale;
- i presidenti regionali;
- i presidenti territoriali;
- i componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- i componenti del collegio nazionale dei probiviri.

Art. 20 - Assemblea nazionale in sessione ordinaria

L'assemblea nazionale è convocata dal Consiglio nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni, ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea nazionale esamina ed approva gli atti predisposti dal Consiglio nazionale relativi alla gestione del quadriennio trascorso, dei piani e dei programmi di azione e delle risultanze dei bilanci consuntivi del quadriennio trascorso, delibera su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo del Centro Sportivo Italiano.

I componenti il Consiglio nazionale non possono votare nella deliberazione riguardanti la loro responsabilità.

L'Assemblea nazionale in sessione ordinaria, inoltre, elegge il presidente nazionale, il consiglio nazionale, il presidente e i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, il collegio nazionale dei probiviri.

Art. 21 - Assemblea nazionale in sessione straordinaria

L'assemblea nazionale, salvo i casi contemplati nel presente statuto, è convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Nazionale, quando se ne ravvisa la necessità oppure:

- per deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- per deliberare sulla proposta di scioglimento del C.S.I.;
- per la ricostituzione degli organi decaduti.

L'assemblea nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di un decimo delle società o associazioni sportive.

Art. 22 – Convocazione e costituzione dell'assemblea nazionale

L'assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata dal Consiglio nazionale almeno 60 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

La convocazione è comunicata alle società sportive mediante l'affissione della stessa agli albi della presidenza nazionale, dei comitati regionali e dei comitati territoriali e attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali nazionali, regionali e territoriali del C.S.I.. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima della celebrazione dell'assemblea.

L'assemblea nazionale – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle società sportive aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle società intervenute.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche per quanto riguarda la loro costituzione e le maggioranze previste per deliberare validamente.

Art. 23 – Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al consiglio da almeno un decimo delle società sportive aventi diritto di voto.

Il consiglio nazionale indice entro 60 giorni l'assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il consiglio nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello statuto che ritenga opportuno proporre all'assemblea.

Il consiglio nazionale, nell'indire l'assemblea straordinaria sia su propria iniziativa sia su richiesta delle società sportive aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci e per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 – Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'assemblea nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria su richiesta di almeno un decimo delle società e associazioni sportive.

Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. o la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a voto.

Art. 25 – Elezione del presidente nazionale

L'assemblea nazionale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il presidente nazionale.

Possono candidarsi alla carica di presidente nazionale i tesserati che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno quattro anni e che abbiano fatto parte di un consiglio o di una presidenza territoriale, regionale o nazionale.

La candidatura alla carica di presidente nazionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 società sportive appartenenti ad almeno 15 comitati territoriali in rappresentanza di tutte e 3 le circoscrizioni elettorali con le quali si elegge il consiglio nazionale.

Viene eletto presidente nazionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 26 – Il presidente nazionale

Il presidente nazionale:

- ha la rappresentanza legale degli organi centrali del C.S.I. nonché di tutta l'associazione fatta eccezione per gli atti di esclusiva competenza dei presidenti regionali e territoriali così come previsto nel presente Statuto;
- ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'assemblea nazionale e del consiglio nazionale;
- ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;
- concede ai tesserati, su conforme parere del consiglio nazionale, il provvedimento di grazia;
- convoca e presiede il consiglio e la presidenza nazionali;
- convoca e presiede le assemblee nazionali;
- convoca e presiede la conferenza nazionale dei presidenti.

Art. 27 – Il consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è composto da:

- il presidente nazionale;
- 32 consiglieri eletti dall'assemblea nazionale.

Il consiglio nazionale :

- cura la esecuzione delle delibere delle assemblee nazionali;
- determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
- cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
- elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti e 6 consiglieri componenti della presidenza nazionale;
- elegge su proposta del presidente nazionale da 2 a 6 coordinatori di area componenti della direzione nazionale;

- nomina la commissione nazionale arbitri e giudici di gara, le commissioni tecniche nazionali e gli organi nazionali di giustizia sportiva;
- approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione su mandato dell'assemblea ed in conformità alle presenti norme statutarie e nel rispetto delle leggi vigenti;
- delibera i preventivi e presenta i consuntivi alla conferenza nazionale dei presidenti;
- predispone la relazione relativa alla gestione;
- delibera in ordine alla assunzione del personale della struttura nazionale;
- scioglie, per gravi irregolarità nella gestione, gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento associativo e per constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, i consigli dei comitati territoriali e i consigli regionali provvedendo alla nomina di un commissario straordinario;
- concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
- elegge il procuratore associativo nazionale e i suoi sostituti a livello regionale;
- esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del presidente nazionale;
- concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto.

Art. 28 – Modalità di elezione dei consiglieri nazionali

I consiglieri nazionali sono eletti dall'assemblea nazionale attraverso 3 circoscrizioni interregionali che sono così composte:

1. circoscrizione n° 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
2. circoscrizione n° 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
3. circoscrizione n° 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La circoscrizione che conta il numero maggiore di società sportive elegge 16 consiglieri, le altre due circoscrizioni 8 consiglieri ciascuna.

Possono candidarsi al consiglio nazionale i tesserati del Centro Sportivo Italiano che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 4 anni .

E' consentita la candidatura in una sola delle 3 circoscrizioni e la contemporanea candidatura per le cariche di presidente nazionale e di consigliere nazionale.

Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte delle società sportive aventi diritto di voto, che è così determinato:

- Circoscrizione che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- Circoscrizioni che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

Ogni società può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione elettorale della quale fa parte.

Ciascuna società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere.

Art. 29 – Funzionamento del consiglio nazionale

Il consiglio nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni, queste ultime con potere referente o deliberante secondo il regolamento interno che il consiglio stesso si dà. Le deliberazioni assunte con potere deliberante debbono essere sottoposte alla ratifica del consiglio nazionale riunito in sessione plenaria.

Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 3 volte l'anno.

Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il presidente nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal presidente nazionale.

La convocazione delle riunioni del consiglio nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto (presidente, consiglieri) e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo Statuto non preveda maggioranze diverse.

Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Art. 30 – Partecipazione alla riunioni del consiglio nazionale

Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano senza diritto di voto:

- Il consulente ecclesiastico nazionale;
- I presidenti regionali;
- Il collegio nazionale dei revisori dei conti.

Partecipano, altresì, senza diritto di voto qualora non vi facciano già parte come consiglieri, i componenti della direzione nazionale.

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 – Decadenza dei consiglieri nazionali

Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie o per decadenza.

La decadenza è deliberata dal consiglio nazionale nei confronti del consigliere che sia stato assente senza giustificato motivo a 3 riunioni plenarie, anche non consecutive, durante l'intero mandato del consiglio stesso.

Della decadenza deve essere data comunicazione scritta all'interessato.

Al consigliere nazionale dimissionario o dichiarato decaduto subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti.

Art. 32 – Integrazione del consiglio nazionale

Qualora non sia stato possibile integrare il consiglio nazionale con candidati non eletti, alla prima assemblea nazionale utile si procederà all'elezione suppletiva necessaria per ricostituire il plenum del consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 33 – Decadenza del presidente e del consiglio nazionale

Le dimissioni e le eventuali decadenze del presidente e del consiglio nazionale sono così regolate:

- a) dimissioni del presidente: decadenza immediata del presidente e del consiglio nazionale che rimarrà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea nazionale straordinaria;
- b) impedimento definitivo del presidente a svolgere le sue funzioni: decadenza immediata del presidente e del consiglio nazionale; il vicepresidente rimarrà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea nazionale straordinaria;
- c) mancata approvazione del conto consuntivo da parte della conferenza nazionale dei presidenti: decadenza immediata del presidente e del consiglio nazionale che rimarrà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea nazionale straordinaria;

d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri nazionali: decadenza immediata del consiglio nazionale e del presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;

e) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei consiglieri nazionali originariamente eletti: decadenza del consiglio nazionale e il presidente, che rimane in carica, provvede alla convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria per l'elezione del consiglio nazionale.

L'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi organi nazionali va svolta entro 60 giorni e gli eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio.

Nei casi di cui ai punti a) e b) le funzioni di presidente vengono svolte da uno dei vicepresidenti, secondo le norme previste per la sostituzione del presidente o, in mancanza, dal consigliere nazionale più anziano di iscrizione al C.S.I.

Art. 34 – I vicepresidenti nazionali

Il consiglio nazionale elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti nazionali.

I vicepresidenti nazionali collaborano col presidente e lo sostituiscono in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

La sostituzione viene esercitata in via prioritaria dal vicepresidente vicario.

Art. 35 – La presidenza nazionale

La presidenza nazionale è composta dal presidente nazionale, dai vicepresidenti nazionali e da 6 componenti eletti nel proprio seno dal consiglio nazionale in occasione della sua prima seduta.

Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti la direzione nazionale e il consulente ecclesiastico nazionale.

La presidenza nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I.:

- attua le decisioni del consiglio;
- coordina l'attività dei comitati regionali, dei comitati territoriali e delle società sportive del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile.

Le riunioni della presidenza nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

La presidenza nazionale decade col consiglio nazionale.

Art. 36 – La direzione nazionale

La direzione nazionale è la struttura operativa che supporta il presidente e gli altri organi nazionali nella gestione dell'associazione e nella concreta attuazione delle deliberazioni del consiglio nazionale e delle indicazioni della presidenza nazionale.

Ne fanno parte il presidente, i vicepresidenti e il consulente ecclesiastico nazionale ed i coordinatori di area di cui al successivo art. 37.

Art. 37 – I componenti della direzione nazionale

Il presidente nazionale, in occasione della prima riunione del consiglio nazionale, illustra le linee programmatiche del suo mandato e propone i responsabili delle aree operative nelle quali viene articolata la struttura della presidenza nazionale: segreteria, amministrazione, attività sportiva, formazione, comunicazione, altre aree individuate dal presidente in base al suo programma.

Il presidente indica da 2 a 6 coordinatori e ciascuno di essi viene preposto ad una o più aree operative.

Il consiglio nazionale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del presidente nazionale.

Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità stabilite dal consiglio nazionale e secondo le direttive e le indicazioni operative del presidente.

Il consiglio nazionale approva, con la maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti, la nomina dei coordinatori e con le medesime modalità può disporre la revoca.

Art. 38– La conferenza nazionale dei presidenti

La conferenza nazionale dei presidenti è l'organo rappresentativo degli interessi unitari e periferici dell'associazione ed è composta dai presidenti dei comitati territoriali eletti dalle assemblee dei rispettivi comitati.

La conferenza nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile e ha le seguenti competenze:

- approva il conto consuntivo del C.S.I.;
- redige un rapporto sullo stato dell'associazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, sull'adeguamento dello Statuto in base a norme di legge o a indicazioni del C.O.N.I. o della Conferenza Episcopale Italiana; queste modifiche debbono essere ratificate dall'assemblea nazionale secondo le modalità previste per le modifiche dello Statuto, alla sua prima riunione utile.

La partecipazione alla conferenza è di competenza esclusiva dei presidenti dei comitati con l'esclusione di deleghe o sostituzioni da parte dei vicepresidenti.

La conferenza è convocata e presieduta dal presidente nazionale che vi interviene, unitamente ai componenti della presidenza nazionale, senza diritto di voto.

Le riunioni della conferenza nazionale sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

I presidenti che siano componenti della direzione o del consiglio nazionale non possono partecipare al voto relativo all'approvazione del conto consuntivo.

Art. 39 – Il collegio nazionale dei revisori dei conti

Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi, e da due membri supplenti.

Il collegio dei revisori ha il compito di:

- controllare la regolarità e le legittimità della gestione amministrativa e finanziaria del consiglio nazionale del C.S.I.;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- verificare periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- svolgere, su richiesta dei collegi dei probiviri, indagini tecnico-contabili di controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione finanziaria ed amministrativa a tutti i livelli dell'associazione.

Il presidente e il collegio vengono eletti in occasione dell'assemblea ordinaria e durano in carica quattro anni.

Art. 40 – Il presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti

Il presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e deve essere tesserato al C.S.I. in data antecedente alla presentazione della candidatura.

La candidatura alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 50 società sportive appartenenti ad almeno 6 comitati territoriali in rappresentanza di tutte e 3 le circoscrizioni elettorali con le quali si elegge il consiglio nazionale.

La candidatura per presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti è incompatibile con quella per le altre cariche associative a livello nazionale (presidente, consigliere, componente del collegio nazionale dei revisori dei conti, componente del collegio nazionale dei probiviri).

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura e ha diritto a un voto.

Viene eletto presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il presidente convoca e presiede il collegio ne sottoscrive gli atti e ne presenta la relazioni in occasione delle riunioni degli organi collegiali del C.S.I.

Art. 41– I componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti

I componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, due effettivi e due supplenti, sono eletti dall'assemblea nazionale ordinaria in lista unica. Durano in carica quattro anni.

Possono candidarsi per il collegio nazionale dei revisori dei conti i tesserati del Centro Sportivo Italiano che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 4 anni e che risultino in possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da 25 sottoscrizioni da parte di società sportive aventi diritto di voto, appartenenti ad almeno 5 comitati di almeno 2 circoscrizioni.

Ogni società sportiva può sottoscrivere sino a 4 candidature e può esprimere 1 sola preferenza.

La candidatura per componente del collegio nazionale dei revisori dei conti è incompatibile con quella per le altre cariche associative a livello nazionale (presidente, consigliere, presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti, componente del collegio nazionale dei probiviri).

Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati e membri supplenti il terzo e il quarto della graduatoria dei votati.

Art. 42 – Decadenza del collegio nazionale dei revisori dei conti

Per quanto riguarda la decadenza del presidente e dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile.

Art. 43– Il collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri giudica in seconda e definitiva istanza sulle decisioni emesse e sulle sanzioni comminate a livello associativo dai collegi regionali o interregionali dei probiviri nonché sui ricorsi relativi alle deliberazioni degli organi associativi a tutti i livelli del Centro Sportivo Italiano.

E' di competenza del collegio, inoltre, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 97 del presente Statuto.

Art. 44 – Composizione, elezione e funzionamento del collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri è composto da sei membri eletti dall'assemblea nazionale in lista unica. Dura in carica quattro anni.

Possono candidarsi per il collegio nazionale dei probiviri i tesserati del Centro Sportivo Italiano che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 4 anni e che siano in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da 25 sottoscrizioni da parte di società sportive aventi diritto di voto, appartenenti ad almeno 5 comitati di almeno 2 circoscrizioni.

La candidatura per componente del collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con quella per le altre cariche associative a livello nazionale (presidente, consigliere, presidente e componente del collegio nazionale dei revisori dei conti).

Ogni società sportiva può sottoscrivere sino a 6 candidature.

Ciascuna società ha diritto a 1 voto e può esprimere sino a 2 preferenze.

Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente.

Il presidente costituisce per ciascuna deliberazione il collegio giudicante composto, volta per volta, da tre membri ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Il collegio opera con l'intervento di tutti i suoi componenti nelle materie di cui all'art. 97 del presente Statuto o nei casi previsti dai Regolamenti associativi.

In tutte le sue riunioni il collegio delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 45– Decadenza del collegio nazionale dei probiviri

I membri del collegio nazionale dei probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti più dell'ultimo degli eletti nel corso della costituzione del collegio.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del presidente, il componente più anziano di età di età convoca entro 30 giorni il collegio che provvede all'elezione del nuovo presidente.

Il collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'assemblea nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo collegio.

La decadenza del consiglio e/o del presidente nazionale non si estende al collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV II COMITATO REGIONALE

Art. 46 – Il comitato regionale

Il Comitato regionale del C.S.I. è costituito in ogni regione e ha sede, di norma, nella città capoluogo della regione.

I comitati regionali del C.S.I. funzionano con le modalità di cui al presente titolo dello Statuto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 69.

Essi sono dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 47 – Gli organi e gli organismi del comitato regionale

Gli organi del comitato regionale sono:

- l'assemblea regionale;
- il presidente regionale

- il consiglio regionale;
- la conferenza dei presidenti dei comitati della regione;
- i revisori dei conti regionali;
- il collegio regionale o interregionale dei probiviri.
- gli aggiunti regionali dell'ufficio del procuratore associativo.

Gli organismi del comitato regionale sono:

- la direzione regionale
- le commissioni tecniche regionali;
- la commissione regionale arbitri e giudici di gara;

Art. 48 - l'assemblea regionale

L'assemblea regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale.

Art. 49 - Composizione dell'assemblea regionale

L'assemblea regionale è composta da tutte le società o associazioni sportive con sede nel territorio della regione che risultino affiliate al C.S.I. alla data della sua convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle società sportive che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l'anno in corso e che non risultino colpite da sanzioni in corso di esecuzione.

Ogni società sportiva ha diritto ad un voto e interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro membro del proprio consiglio direttivo.

Può inoltre intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società sportiva.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Ogni società sportiva può avere conferite il numero di deleghe previsto dall'art. 103.

Partecipano all'assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente regionale;
- il consulente ecclesiastico regionale;
- i vicepresidenti regionali;
- i consiglieri regionali;
- i coordinatori regionali;
- i presidenti e i vicepresidenti dei comitati della regione.

Art. 50 – Assemblea regionale in sessione ordinaria

L'assemblea regionale è convocata dal presidente regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni, ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

L'assemblea regionale esamina ed approva gli atti predisposti dal consiglio regionale relativi alla gestione del quadriennio trascorso, dei piani e dei programmi di azione e delle risultanze dei bilanci consuntivi e delibera su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo del C.S.I. nel territorio della regione.

L'assemblea regionale in sessione ordinaria, inoltre, elegge il presidente regionale, il consiglio regionale, i revisori dei conti regionali, il collegio regionale o interregionale dei probiviri.

Art. 51 - Assemblea regionale in sessione straordinaria

L'assemblea regionale è convocata in via straordinaria per la ricostituzione degli organi regionali decaduti o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti il consiglio regionale o di almeno la metà delle società sportive con sede nella regione.

Art. 52– Convocazione e costituzione dell'assemblea regionale

L'assemblea regionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata dal presidente regionale, su conforme delibera del consiglio regionale, almeno 45 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

La convocazione è comunicata alle società sportive mediante l'affissione della stessa agli albi della presidenza regionali e dei comitati territoriali della regione e attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali regionali e territoriali del C.S.I.

Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi regionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

L'assemblea regionale – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle società sportive aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle società intervenute.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 53 – Elezione del presidente regionale

L'assemblea regionale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il presidente regionale.

Possono candidarsi alla carica di presidente regionale i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio della regione che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno quattro anni.

La candidatura alla carica di presidente regionale, deve essere firmata per accettazione dal candidato e sottoscritta da almeno 1/10, e comunque da non meno di 10 e da non più di 50, delle società sportive aventi diritto di voto appartenenti ad almeno 2 comitati della regione.

Viene eletto presidente regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 54 – Il presidente regionale

Il presidente regionale:

- ha la rappresentanza legale del comitato regionale ;
- rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati a livello regionale;
- convoca e presiede il consiglio regionale, la conferenza dei presidenti dei comitati della regione e la direzione regionale;
- convoca e presiede l'assemblea regionale.

Art. 55 – Il consiglio regionale

Il consiglio regionale è composto da:

- il presidente regionale;
- i consiglieri regionali eletti dall'assemblea regionale il cui numero è così determinato: 5 nelle regioni che contano sino a 400 società sportive, 7 nelle regioni che contano da 401 a 800 società sportive, 9 nelle regioni con oltre 800 società sportive.

Il consiglio regionale:

- attua le linee programmatiche indicate dall'assemblea regionale e dall'assemblea nazionale;

- elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti;
- elegge su proposta del presidente da 2 a 4 coordinatori regionali;
- nomina la commissione regionale arbitri e giudici di gara, le commissioni tecniche regionali e gli organi regionali di giustizia sportiva;
- delibera i bilanci preventivi e presenta i consuntivi alla conferenza dei presidenti dei comitati della regione;
- predispone la relazione relativa alla gestione nella regione;
- approva i piani e i programmi e promuove le attività nei vari ambiti di impegno associativo secondo le indicazioni della conferenza dei presidenti dei comitati della regione;
- ha la competenza sull'assetto territoriale della regione e formula le relative proposte al consiglio nazionale;
- coordina i rapporti tra i comitati della regione al fine di sviluppare il C.S.I. nel territorio secondo la realtà sociale e le esigenze organizzative;
- indice l'assemblea regionale predisponendone le relazioni;
- delibera sui conflitti di territorialità tra i comitati della regione, sentite le società e i comitati interessati;
- esprime il proprio motivato parere al consiglio nazionale in merito alle proposte di commissariamento dei comitati della regione.
- rappresenta il C.S.I. a livello regionale negli organismi pubblici e privati.

Art. 56 - Modalità di elezione del consiglio regionale

Il consiglio regionale è eletto ogni quattro anni dall'assemblea regionale su lista unica.

Possono candidarsi alla carica di consigliere regionale i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio della regione che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno due anni.

E' consentita la contemporanea candidatura per le cariche di presidente e di consigliere regionale.

Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere regionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte delle società sportive aventi diritto di voto, che è così determinato:

- comitati regionali composti da 5 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 7 consiglieri: 10 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 9 consiglieri: 20 sottoscrizioni;

Ogni società può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Ciascuna società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere.

Art. 57 – Riunioni del consiglio regionale

Il consiglio regionale si riunisce almeno 5 volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente regionale ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Ad esso partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di parola i componenti della direzione regionale, il revisore dei conti della regione e i consiglieri nazionali residenti nella regione.

Il presidente può invitare ai vari consigli chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 58– Funzionamento del consiglio regionale

Le norme per il funzionamento del consiglio regionale sono analoghe a quelle previste dal presente statuto per il consiglio nazionale le quali, pertanto, trovano applicazione anche per il livello regionale.

Art. 59 – Dimissioni e cessazione dalla carica del presidente e dei consiglieri regionali – Decadenza del presidente e del consiglio regionale

Le norme relative alle dimissioni o alla cessazione della carica del presidente e dei singoli consiglieri regionali nonché alla decadenza del presidente e del consiglio regionale sono analoghe a quelle previste dal presente statuto per il consiglio nazionale le quali, pertanto, trovano applicazione anche per il livello regionale.

Art. 60 – I vicepresidenti regionali

Il consiglio regionale elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti regionali.

I vicepresidenti regionali collaborano col presidente e lo sostituiscono in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

La sostituzione viene esercitata in via prioritaria dal vicepresidente vicario.

Art. 61 – La direzione regionale

La direzione regionale è la struttura operativa che supporta il presidente e gli altri organi regionali nella gestione dell'associazione e nella concreta attuazione delle deliberazioni del consiglio regionale

Ne fanno parte il presidente, i vicepresidenti, il consulente ecclesiastico regionale ed i coordinatori di area di cui al successivo art. 62.

Art. 62 – I coordinatori regionali

Il presidente regionale, in occasione della prima riunione del consiglio regionale, illustra le linee programmatiche del suo mandato e propone i responsabili delle aree operative nelle quali viene articolata la struttura della presidenza regionale: segreteria, amministrazione, attività sportiva, formazione, comunicazione, altre aree individuate dal presidente in base al suo programma.

Il presidente indica da 2 a 4 coordinatori e ciascuno di essi viene preposto ad una o più aree operative.

Il consiglio regionale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e l'eventuale suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del presidente regionale.

Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità stabilite dal consiglio regionale e secondo le direttive e le indicazioni operative del presidente.

Il consiglio regionale approva, con la maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti, la nomina dei coordinatori e con le medesime modalità può disporre la revoca.

Art. 63 – La conferenza dei presidenti dei comitati della regione

La conferenza regionale dei presidenti è l'organo rappresentativo degli interessi unitari e periferici dell'associazione a livello regionale ed è composta dai presidenti dei comitati territoriali eletti dalle assemblee dei rispettivi comitati.

La conferenza si riunisce almeno 3 volte l'anno e ha le seguenti competenze:

- esprime pareri sul bilancio prima della sua approvazione e sui trasferimenti economici alle strutture periferiche;

- fornisce al consiglio regionale indicazioni e direttive in merito ai piani e alle attività previste nel programma annuale;
- redige un rapporto sullo stato dell'associazione nel territorio della regione
- approva, ogni anno entro il 30 aprile, il conto consuntivo del C.S.I. a livello regionale.

La conferenza è convocata e presieduta dal presidente regionale che vi interviene, unitamente ai componenti della direzione regionale, senza diritto di voto.

La partecipazione alla seduta della conferenza per l'approvazione del conto consuntivo è di competenza esclusiva dei presidenti dei comitati con l'esclusione di deleghe o sostituzioni da parte dei vicepresidenti.

Le riunioni della conferenza sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

I presidenti che siano componenti della direzione regionale non possono partecipare al voto relativo all'approvazione del conto consuntivo.

Art. 64 – I revisori dei conti regionali

L'assemblea regionale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti effettivo e due supplenti.

Possono candidarsi alla carica di revisore dei conti regionali i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio della regione che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno 2 anni.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni da parte di società sportive aventi diritto di voto e appartenenti ad almeno 2 comitati della regione, che è così determinato: 5 nelle regioni che eleggono 5 consiglieri, 10 nelle regioni che eleggono 7 consiglieri, 20 nelle regioni che eleggono 9 consiglieri.

Ogni società sportiva può sottoscrivere sino a 3 candidature.

La candidatura per componente del collegio regionale dei revisori dei conti è incompatibile con quella per le altre cariche associative a livello regionale (presidente, consigliere, componente del collegio regionale o interregionale dei probiviri).

Ciascuna società ha diritto a un voto e può esprimere una sola preferenza.

Verranno eletti quale membro effettivo il primo della graduatoria, membri supplenti i due che lo seguono.

I revisori dei conti regionali cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi al revisore effettivo dimissionario o decaduto subentrerà, quale effettivo, il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti sostituito a sua volta dal primo dei non eletti.

In caso di dimissioni o decadenza, anche non contemporanea, di due revisori originariamente eletti, dovrà svolgersi entro 90 giorni un'assemblea regionale straordinaria per l'elezione dei nuovi revisori dei conti.

I revisori dei conti hanno il compito di:

- controllare la regolarità e le legittimità della gestione amministrativa e finanziaria del consiglio regionale del C.S.I.;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- verificare periodicamente almeno l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- svolgere, su richiesta del collegio dei probiviri, indagini tecnico-contabili di controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione finanziaria ed amministrativa a livello regionale.

La decadenza del consiglio e/o del presidente regionale non si estende ai revisori dei conti che cessano comunque dalla carica alla loro scadenza naturale.

Art. 65 – Il collegio regionale dei probiviri o interregionale dei probiviri

Il collegio regionale o interregionale dei probiviri giudica in prima istanza

- a) su fatti e comportamenti suscettibili ad arrecare danno all'associazione ascrivibili alla responsabilità delle società aventi sede nel territorio della regione o, in caso di collegio interregionale, delle regioni interessate e dei tesserati;
- b) su irregolarità amministrative commesse da organi o dirigenti a livello territoriale e regionale;
- c) su fatti e comportamenti, ascrivibili alla responsabilità delle società aventi sede nel territorio della regione o, in caso di collegio interregionale, delle regioni interessate e/o a loro tesserati, che implicino violazioni di norme statutarie e regolamentari;
- d) sulle controversie di natura associativa tra le società sportive, tra i tesserati, tra le società sportive e i tesserati della regione o, in caso di collegio interregionale, delle regioni interessate

Avverso le decisioni assunte dal collegio regionale o interregionale dei probiviri è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al collegio nazionale dei probiviri che giudica in seconda e definitiva istanza.

Art. 66 – Composizione e funzionamento del collegio regionale dei probiviri

Il collegio regionale dei probiviri viene costituito nelle regioni che contano oltre 400 società sportive.

Il collegio regionale dei probiviri è composto da 4 membri eletti ogni quattro anni dall'assemblea regionale su lista unica.

Possono candidarsi alla carica di componente del collegio regionale dei probiviri i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio della regione che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno due anni.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni da parte di società sportive aventi diritto di voto e appartenenti ad almeno 2 comitati della regione, che è così determinato: 5 nelle regioni che eleggono 5 consiglieri, 10 nelle regioni che eleggono 7 consiglieri, 20 nelle regioni che eleggono 9 consiglieri.

Ogni società sportiva può sottoscrivere sino a 4 candidature.

La candidatura per componente del collegio regionale dei probiviri è incompatibile con quella per le altre cariche associative a livello regionale (presidente, consigliere, revisore dei conti regionale).

Ciascuna società ha diritto a un voto e può esprimere una sola preferenza.

Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente.

Il collegio funziona con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

I membri del collegio regionale dei probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi al componente dimissionario o decaduto subentrerà il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti in occasione della costituzione del collegio.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il collegio che provvede all'elezione del nuovo presidente.

La decadenza del consiglio e/o del presidente regionale non si estende al collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Art. 67 – Composizione e funzionamento del collegio interregionale dei probiviri

Nelle regioni che contano meno di 400 società non viene eletto il collegio regionale dei probiviri e le relative funzioni vengono svolte da collegi interregionali, costituiti dal consiglio nazionale accorpando due o più regioni col criterio della vicinorietà.

Ciascun collegio interregionale dei probiviri, è composto da un numero minimo di 4 membri e da un numero massimo corrispondente a quello delle regioni che concorrono alla formazione del collegio stesso.

I componenti del collegio sono eletti in lista unica dalle assemblee dei comitati regionali interessati e durano in carica quattro anni.

Possono candidarsi alla carica di componente del collegio interregionale dei probiviri i tesserati, iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio delle regioni per le quali è stato costituito il collegio, che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno due anni.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da almeno 10 sottoscrizioni da parte di società sportive aventi diritto di voto e appartenenti ad almeno 2 comitati.

Ogni società sportiva può sottoscrivere sino a 4 candidature.

La candidatura per componente del collegio interregionale dei probiviri è incompatibile con quella per le cariche associative delle regioni interessate (presidente, consigliere, revisore dei conti).

Ciascuna società ha diritto a un voto e può esprimere una sola preferenza.

Tra gli eletti ogni regione interessata deve essere rappresentata con almeno un componente tesserato per una delle sue società, se candidato e, pertanto, almeno un tesserato per ciascuna regione verrà comunque proclamato eletto, al posto di eventuali altri candidati più votati, sino alla garanzia dell'applicazione di questa condizione.

Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente.

I membri del collegio interregionale dei probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi al componente dimissionario o decaduto subentrerà il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo eletto e fatta salva, se possibile e applicabile, la clausola di rappresentanza di cui ai commi precedenti.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del presidente, il componente più anziano di età di età convoca entro 30 giorni il collegio che provvede all'elezione del nuovo presidente.

La decadenza del consiglio e/o del presidente regionale di uno o più comitati regionali per i quali il collegio è stato costituito, non si estende ai componenti del collegio interregionale dei probiviri che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Art. 68 – Istituzione dei Collegi regionali dei probiviri nelle regioni periferiche

Il Consiglio nazionale può, con motivata deliberazione assunta con la qualificata maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, istituire il collegio regionale dei probiviri anche in regioni che non raggiungono la dimensione di cui all'articolo 66 per le quali, stante la loro situazione geografica periferica, sarebbe difficoltoso procedere agli accorpamenti di cui all'art. 67.

Art. 69 – Funzionamento speciale di alcuni comitati regionali

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano a tutti i comitati regionali che contino almeno 50 società sportive affiliate e almeno 1.500 tesserati.

I comitati regionali che non raggiungono tale consistenza minima acquisiscono in tutto il territorio regionale le competenze proprie del livello regionale e di quello locale, fatta salva la rappresentanza nel territorio che rimane in capo ai comitati provinciali.

Ad essi si applica la normativa prevista dallo statuto per l'ambito locale.

Oltre agli organi previsti per il livello locale, l'assemblea regionale concorre ad eleggere il collegio interregionale dei probiviri.

Art. 70– Norme particolari per la Regione Valle d’Aosta

Nella Regione Valle d’Aosta la giurisdizione territoriale a livello locale si identifica con quella della regione.

Il comitato locale assomma competenze e funzioni del livello locale e regionale.

Ad esso si applica la normativa prevista dallo statuto e dal regolamento organico per l’ambito locale.

L’assemblea del comitato, inoltre, elegge il collegio regionale, o concorre all’elezione del collegio interregionale dei probiviri.

Art. 71 – Norme particolari per la Regione Trentino – Alto Adige

Nella regione Trentino Alto Adige le giurisdizioni territoriali a livello locale si identificano rispettivamente con quelle delle province di Trento e di Bolzano-Bozen.

Ciascuno dei due comitati provinciali di Trento e di Bolzano-Bozen assomma competenze del livello locale e regionale.

Ad essi si applica la normativa prevista dallo statuto e dal regolamento organico per l’ambito locale.

I presidenti dei comitati di Trento e di Bolzano-Bozen intervengono ambedue alla riunioni del consiglio nazionale.

Ai fini della rappresentatività dell’ente nel territorio della regione, le presidenze dei due comitati, riunite in seduta congiunta, designano all’inizio di ogni quadriennio quale presidente e vicepresidente regionale i due presidenti dei comitati, rispettando per ogni quadriennio il principio dell’alternanza nelle due cariche.

Le assemblee dei due comitati eleggono il collegio regionale, o concorrono ad eleggere il collegio interregionale dei probiviri.

Titolo V I COMITATI TERRITORIALI

Art. 72 - Il Comitato territoriale

L’associazione a livello locale si articola in comitati territoriali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

I comitati sono costituiti nel territorio delle province amministrative o enti equiparati, hanno sede, di norma nella città capoluogo della provincia e assumono la denominazione “comitato provinciale del C.S.I. di

Il consiglio nazionale, inoltre, può costituire dei comitati territoriali con competenza su un territorio sub-provinciale o interprovinciale qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative.

Tali comitati assumono la denominazione “comitato circoscrizionale del C.S.I. di

I comitati provinciali e circoscrizionali sono tra di loro equiparati ed esercitano nel loro territorio tutte le competenze previste dal presente statuto, fatti salvi i rapporti con gli enti pubblici territoriali e con organismi privati che sono regolati secondo le modalità stabilite dal competente consiglio regionale e fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 73, 91 e 92.

Art. 73 - Rappresentanza del CSI presso gli Organi sportivi a livello provinciale

Nelle province dove hanno sede diversi comitati, la rappresentanza del C.S.I. presso il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate e presso altri Organismi pubblici e privati è esercitata, per conto di tutti i comitati operanti nella provincia e di concerto coi rispettivi presidenti, da uno dei presidenti dei comitati eletto dai consigli dei comitati della provincia riuniti in seduta comune.

La riunione è convocata e presieduta dal presidente regionale o da un suo delegato; partecipano alla stessa con diritto di voto i presidenti e i consiglieri dei comitati operanti nella provincia. Sono eleggibili, per ciascun incarico, soltanto i presidenti dei comitati.

Art. 74 – Organi e organismi del comitato territoriale

Gli organi del comitato territoriale sono:

- l'assemblea territoriale;
- il presidente del comitato;
- il consiglio del comitato;
- la presidenza del comitato;
- i revisori dei conti del comitato;
- gli organi di giustizia sportiva del comitato.

Gli organismi del comitato territoriale sono:

- i comitati zonali;
- le commissioni tecniche del comitato;
- la commissione arbitri e giudici di gara del comitato.

Art. 75 – L'assemblea del comitato

L'assemblea del comitato è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale.

Art. 76 – Composizione dell'assemblea del comitato

L'assemblea territoriale è composta da tutte le società sportive con sede nel territorio di competenza del comitato che risultino iscritte al C.S.I. alla data della sua convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alla società o associazione sportiva che sia in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l'anno in corso e non risulti colpita da sanzioni in corso di esecuzione.

Ogni società sportiva ha diritto ad un voto e interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi, un altro membro del proprio consiglio direttivo

Può inoltre intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società sportiva.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le Ogni società sportiva può avere conferite il numero di deleghe previsto dall'art. 103.

Partecipano all'assemblea del comitato senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente del comitato;
- i vicepresidenti del comitato;
- i componenti la presidenza e il consiglio del comitato;
- i revisori dei conti del comitato.

Art. 77 - Assemblea territoriale in sessione ordinaria

L'assemblea territoriale è convocata dal presidente del comitato in sessione ordinaria nel primo semestre di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo annuale a carattere

economico e finanziario da allegare al conto consuntivo nazionale, della relazione relativa alla gestione, dei piani e programmi di azione predisposti dal consiglio territoriale, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo del C.S.I. nel territorio del comitato.

Ogni quattro anni, ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, l'assemblea elegge il presidente, il consiglio e i revisori dei conti del comitato.

Art. 78 - Assemblea territoriale in sessione straordinaria

L'assemblea territoriale è convocata in via straordinaria per la ricostituzione degli organi del comitato decaduti o su richiesta motivata della maggioranza del consiglio territoriale o di almeno la metà delle società con sede nella provincia o circoscrizione.

Art. 79 – Convocazione e costituzione dell'assemblea territoriale

L'assemblea territoriale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata dal presidente del comitato, su conforme delibera del consiglio, almeno 45 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

La convocazione è comunicata ai soci mediante l'affissione della stessa all'albo e attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali del comitato.

Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi regionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

L'assemblea territoriale – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle società sportive aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle società intervenute.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 80 – Elezione del presidente del comitato

L'assemblea territoriale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il presidente del comitato.

Possono candidarsi alla carica di presidente i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del comitato che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno due anni.

La candidatura alla carica di presidente del comitato deve essere firmata per accettazione dal candidato e sottoscritta da almeno 1/10, e comunque da non meno di 5 e non più di 30, delle società sportive aventi diritto di voto.

Viene eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 81 – Il presidente del comitato

Il presidente del comitato:

- ha la rappresentanza legale del comitato territoriale ;
- rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati a livello territoriale;
- rappresenta le società del proprio comitato alla conferenza regionale e alla conferenza nazionale dei presidenti;
- convoca e presiede il consiglio e la presidenza del comitato;
- convoca e presiede l'assemblea territoriale.

Art. 82 – Il consiglio del comitato territoriale

Il consiglio del comitato territoriale è composto da:

- il presidente;
- i consiglieri eletti dall'assemblea territoriale il cui numero è così determinato: 8 nei comitati che contano sino a 30 società, 12 nei comitati che contano sino a 150 società, 14 nei comitati che contano sino a 400 società, 18 nei comitati con oltre 400 società.

Il consiglio del comitato:

- attua le decisioni dell'assemblea territoriale, approfondisce lo studio dei contenuti e dei metodi dell'attività;
- promuove l'affermazione e la diffusione dello sport e collabora con altri enti per l'istituzione dei servizi relativi;
- promuove la partecipazione del territorio di sua competenza ai piani organizzativi dell'associazione a livello regionale e nazionale;
- promuove, coordina e sviluppa l'attività delle società sportive e ne tutela gli interessi presso le istituzioni del territorio;
- promuove, coordina e sviluppa la formazione e la preparazione tecnica dei responsabili;
- elegge uno o più vicepresidenti ;
- elegge i consiglieri di presidenza;
- elegge su proposta del Presidente da 2 a 6 coordinatori di area dei servizi del comitato che fanno parte, senza diritto di voto, della presidenza territoriale;
- nomina la commissione arbitri e giudici di gara, le commissioni tecniche e gli organi regionali di giustizia sportiva del comitato;
- delibera i bilanci preventivi e presenta i consuntivi all'assemblea di comitato;
- redige la relazione relativa alla gestione del comitato sul territorio;
- indice l'assemblea territoriale predisponendone le relazioni;
- rappresenta il C.S.I. a livello territoriale negli organismi pubblici e privati.

Art. 83 - Modalità di elezione del consiglio del comitato territoriale

Il consiglio del comitato è eletto ogni quattro anni dall'assemblea del comitato su lista unica.

Possono candidarsi alla carica di consigliere i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del comitato che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno un anno.

E' consentita la contemporanea candidatura per presidente e per consigliere del comitato.

Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte delle società sportive aventi diritto di voto, che è così determinato:

- comitati composti da 8 consiglieri: 2 sottoscrizioni;
- comitati composti da 12 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati composti da 14 consiglieri: 8 sottoscrizioni;
- comitati composti da 18 consiglieri: 10 sottoscrizioni.

Ogni società può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Ciascuna società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere.

Art. 84 - Riunioni del consiglio del comitato territoriale

Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Ad esso partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il consulente ecclesiastico territoriale;
- il revisore dei conti del comitato.

Partecipano, altresì, senza diritto di voto qualora non vi facciano già parte quali consiglieri, i componenti della presidenza del comitato e i consiglieri nazionali e regionali residenti nel territorio nel comitato stesso.

Il presidente può invitare ai vari consigli chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 85– Funzionamento del consiglio del comitato territoriale

Le norme per il funzionamento del consiglio territoriale sono analoghe a quelle previste dal presente statuto per il consiglio nazionale le quali, pertanto, trovano applicazione anche per il livello locale.

Art. 86 – Dimissioni e cessazione dalla carica del presidente e dei consiglieri – Decadenza del presidente e del consiglio del comitato territoriale

Le norme relative alle dimissioni o alla cessazione della carica del presidente, dei vicepresidenti e dei singoli consiglieri nonché alla decadenza del presidente e del consiglio del comitato territoriale sono analoghe a quelle previste dal presente statuto per il consiglio nazionale le quali, pertanto, trovano applicazione anche per il livello locale.

Art. 87 – I vicepresidenti del comitato

Il consiglio del comitato elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti.

I Vicepresidenti collaborano col presidente e lo sostituiscono in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

La sostituzione viene esercitata in via prioritaria dal vicepresidente vicario.

Art. 88 – La presidenza del comitato territoriale

La presidenza del comitato territoriale è composta dal presidente, dai vicepresidenti e dai componenti eletti nel loro seno dai soli consiglieri in occasione della prima seduta del consiglio il cui numero è così determinato: 1 nei comitati che contano 8 consiglieri, 2 nei comitati che contano 12 consiglieri, 3 nei comitati che contano 14 consiglieri, 4 nei comitati che contano 18 consiglieri.

Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto il consulente ecclesiastico territoriale e i responsabili dei servizi e delle strutture del comitato, eletti dal consiglio ai sensi dell'art. 82 e preposti ad una o più aree operative del comitato.

La presidenza :

- attua le decisioni del consiglio;
- assume in vi d'urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 89 – I comitati zonali

Ai fini di perseguire in modo capillare la promozione sportiva sul territorio, il consiglio del comitato può costituire dei "comitati zonali".

La loro istituzione e la definizione dell'ambito territoriale di competenza vengono decise dal comitato territoriale; tale adempimento è opportuno qualora nel territorio del comitato si trovino più diocesi.

Con apposito regolamento il consiglio nazionale disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento dei comitati zonali.

Art. 90 – I revisori dei conti del comitato

L'assemblea territoriale elegge un revisore effettivo e due supplenti.

Possono candidarsi alla carica di revisore dei conti i tesserati iscritti ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del comitato che abbiano un'anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno un anno.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni da parte di società sportive aventi diritto di voto, che è così determinato: 1 nei comitati che eleggono 8 consiglieri, 2 nei comitati che eleggono 12 consiglieri, 3 nei comitati che eleggono 14 consiglieri, 5 nei comitati che eleggono 18 consiglieri.

Ogni società sportiva può sottoscrivere sino a 3 candidature.

La candidatura per componente del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella per presidente o consigliere del comitato.

Ciascuna società ha diritto a 1 voto e può esprimere una sola preferenza.

Verranno eletti quale membro effettivo il primo della graduatoria, membri supplenti i 2 che lo seguono.

I revisori dei conti cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi al revisore effettivo dimissionario o decaduto subentrerà, quale effettivo, il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti sostituito a sua volta dal primo dei non eletti.

In caso di dimissioni o decadenza, anche non contemporanee, di due revisori originariamente eletti dovrà svolgersi entro 90 giorni un'assemblea territoriale straordinaria per l'elezione dei nuovi revisori dei conti.

I revisori dei conti hanno compito di:

- controllare la regolarità e le legittimità della gestione amministrativa e finanziaria del comitato territoriale;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- verificare periodicamente almeno l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- svolgere, su richiesta del collegio dei probiviri, indagini tecnico-contabili di controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione finanziaria ed amministrativa a livello territoriale.

La decadenza del consiglio e/o del presidente del comitato non si estende ai revisori che conti che cessano comunque dalla carica alla loro scadenza naturale.

Art. 91 – Funzionamento dei comitati nelle regioni di cui all'art. 69

Nelle regioni nelle quali la vita associativa è regolata dalle norme di cui al precedente art. 60 i comitati esercitano la rappresentanza dell'associazione nel territorio ma devolvono alla struttura regionale le competenze relative alle attività sportive, formative ed associative.

Le assemblee di questi comitati eleggono, con la normativa prevista, il presidente del comitato e 2 componenti il consiglio.

La sottoscrizione di queste candidature va effettuata da almeno 1/10 delle società aventi diritto di voto e comunque da almeno 1 società.

Art. 92 – Funzionamento dei comitati che non raggiungono la consistenza minima

Per potere svolgere in maniera piena e completa i suoi compiti istituzionali e per funzionare con le modalità e gli organi associativi previsti, ciascun comitato territoriale deve avere la consistenza minima di almeno 10 società e 500 tesserati.

I comitati che non raggiungono tali requisiti minimi svolgono nel territorio di competenza soltanto le funzioni di rappresentanza e devolvono le competenze relative alle attività sportive, formative ed associative alla regione.

Le assemblee di questi comitati eleggono, con la normativa prevista, il presidente del comitato e 2 componenti il consiglio.

La sottoscrizione di queste candidature va effettuata da almeno 1/10 delle società aventi diritto di voto e comunque da almeno 1 società.

Titolo VI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA COMMISSARIAMENTO DEI COMITATI REGIONALI E TERRITORIALI
--

Art. 93 – Procedimenti previsti nel C.S.I.

Nel Centro Sportivo Italiano sono previsti i seguenti procedimenti:

- procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva: di competenza degli organi di giustizia sportiva;
- procedimenti di natura associativa: di competenza dei collegi dei probiviri.

Art. 94– Amministrazione della giustizia sportiva

Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati nello svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale il quale deve prevedere:

- il doppio grado di giudizio per ogni livello di attività locale, regionale e nazionale;
- un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei procedimenti;
- un organo che svolge il ruolo di procuratore associativo nel campo della giustizia sportiva.

Il regolamento deve prevedere che per l'attività a livello locale la seconda e definitiva istanza, fatto salvo il ricorso per motivi di legittimità, è di competenza d'un organo di giustizia sportiva a livello regionale mentre per l'attività regionale e nazionale è di competenza di un organo di giustizia a livello nazionale.

Il regolamento deve, altresì, contenere il codice delle pene che non potranno essere superiori a 2 anni per i tesserati che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'infrazione e a 4 anni per i maggiorenni.

L'amministrazione della giustizia sportiva deve essere rapida e a tal fine i termini di ciascun procedimento, fermo restando l'assoluto rispetto del diritto alla difesa, non possono superare in nessun caso i 90 giorni.

Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono nominati:

- gli organi di giustizia nazionali: dal consiglio nazionale;
- gli organi di giustizia regionali: dal competente consiglio regionale;
- gli organi di giustizia territoriali: dal competente consiglio territoriale.

I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso di specifiche competenze, devono essere terzi e imparziali, svolgono la loro funzione in piena autonomia e non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 95 – Procedimenti di carattere associativo

Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati nella vita dell'associazione al di fuori dello svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza dei collegi dei probiviri.

In particolare ciascun collegio regionale o interregionale dei probiviri ha la competenza sui procedimenti riguardanti società e tesserati della regione o del gruppo di regioni interessate.

Avverso le deliberazioni dei collegi regionali o interregionali dei probiviri è ammesso ricorso in seconda e definitiva istanza al collegio nazionale dei probiviri.

I procedimenti sono promossi dall'ufficio del procuratore associativo e si svolgono con le modalità previste da un apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale.

Art. 96 – L'Ufficio del procuratore associativo

L'ufficio del procuratore associativo ha il compito di attivare i procedimenti di natura associativa presso i collegi dei probiviri.

L'ufficio agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente collegio regionale o interregionale dei probiviri.

L'ufficio è così composto:

- il procuratore associativo;
- uno o più sostituti a livello nazionale;
- uno o più aggiunti per ogni regione o per gruppi di regioni.

I componenti dell'ufficio del procuratore associativo sono eletti dal consiglio nazionale.

Le candidature dei procuratori aggiunti sono proposte, per ciascuna regione, dal rispettivo consiglio regionale.

Art. 97– Clausola compromissoria e Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I.

Le società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., si impegnano a devolvere alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport costituita presso il C.O.N.I. l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli organi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi.

Prima dell'avvio della procedura arbitrale le parti interessate sono obbligate a ricorrere al tentativo di conciliazione di competenza del collegio nazionale dei probiviri.

Art. 98 – Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto del provvedimento sia disciplinare che associativo.

E' concessa dal collegio nazionale dei probiviri su istanza del tesserato interessato e alle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il tesserato interessato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

Il collegio nazionale dei probiviri si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la segreteria nazionale del C.S.I. che provvede alla relativa trascrizione e, entro 7 giorni, alla notifica all'interessato, tramite raccomandata AR.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, la stessa può essere riproposta dopo che siano decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.

La riabilitazione è revocata se l'interessato commette nel quinquennio successivo una infrazione per la quale gli sia stata applicata una sanzione di sospensione non inferiore a due anni o la radiazione.

La revoca è pronunciata dal collegio nazionale dei probiviri su istanza dell'ufficio del procuratore associativo.

Art. 99 – Commissariamento dei comitati regionali e territoriali

Il consiglio nazionale, o la presidenza nazionale in caso d'urgenza e salvo ratifica del consiglio in occasione della sua prima riunione, scioglie i consigli dei comitati territoriali e i consigli regionali provvedendo alla nomina di un commissario straordinario in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento associativo e per constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.

La procedura per lo scioglimento di un consiglio territoriale o regionale prevede la contestazione degli addebiti al consiglio stesso, il parere del consiglio regionale competente se si tratta d'un comitato territoriale, la possibilità per il presidente o di un rappresentante del consiglio interessato di essere sentito nel corso della seduta nella quale si delibera in proposito.

Avverso la delibera di commissariamento è ammesso ricorso da parte dei membri dell'organo sciolto, al collegio nazionale dei probiviri che decide in via definitiva.

Il commissario assume in sé i poteri ordinari e straordinari del presidente e del consiglio territoriale e regionale.

Il suo mandato ha la durata massima di sei mesi e può essere rinnovato.

<p style="text-align:center">Titolo VII INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' PATRIMONIO DISPOSIZIONI GENERALI</p>
--

Art. 100 – Incompatibilità

Sono incompatibili le cariche di:

- presidente nazionale e qualsiasi altra carica all'interno del C.S.I.
- presidente nazionale e qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- presidente di comitato territoriale e presidente di società sportiva, fatta eccezione per la polisportiva di comitato;
- consigliere regionale e presidente di comitato territoriale;
- consigliere nazionale e presidente regionale;
- dirigente nazionale, regionale e di comitato territoriale, compresi i membri delle commissioni sportive, e dirigente di altri enti di promozione sportiva;
- presidente di comitato territoriale, regionale e nazionale del C.S.I. e dirigente ai vari livelli di federazioni sportive;
- membro di un collegio dei probiviri e qualsiasi altro incarico a livello nazionale, regionale e di comitato territoriale;
- membro del collegio nazionale dei revisori dei conti e qualsiasi altro incarico a livello nazionale, regionale e di comitato territoriale del C.S.I.;
- revisore dei conti regionale e altri incarichi regionali nonché presidente, vicepresidente o componente della presidenza di uno dei comitati della regione;
- revisore dei conti di comitato e componente della presidenza del comitato stesso;

- membro di più collegi dei probiviri
- membro di più collegi di revisori dei conti.
- membro di un organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale e qualsiasi altro incarico nell'ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del C.S.I.

La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Chi si viene a trovare in una situazione di incompatibilità deve optare entro 30 giorni per l'incarico che intende continuare a ricoprire.

La partecipazione alle riunioni di uno degli organi si intende come l'effettuazione dell'opzione.

In caso di mancata opzione entro i termini stabiliti si intende accettata la carica ricevuta per ultima con immediata decadenza della o delle precedenti da cui è derivata l'incompatibilità.

Art. 101 – Ineleggibilità

Non possono essere ricoperti dallo stesso tesserato, per più di due mandati consecutivi, le cariche di:

- presidente nazionale;
- presidente regionale;
- presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti
- revisore effettivo regionale;
- revisore effettivo di comitato;
- presidente del collegio nazionale dei probiviri;
- presidente del collegio regionale o interregionale dei probiviri;

Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore ad anni due.

Art. 102– Il patrimonio

Il livello nazionale dell'associazione nonché i comitati regionali e territoriali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da:

- tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo;
- le entrate proprie derivanti dai contributi dei soci, degli enti e dei privati, le donazioni, i legati, i lasciti, i rimborsi e le quote di iscrizione, gli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e la loro organizzazione nonché ogni altro tipo di entrate.

I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del C.S.I.

Con delibera del consiglio nazionale sono stabilite, in ogni esercizio, l'ammontare della quota di affiliazione annuale dei soci e la ripartizione della medesima tra i vari livelli dell'associazione nonché l'ammontare della quota del tesseramento di spettanza degli organi centrali del C.S.I.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra i soci e i tesserati durante la vita dell'associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in appositi fondi a tal scopo destinati. Essi potranno essere temporaneamente investiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro semplice delibera del competente consiglio, purchè gli utili derivanti da tali gestioni siano diretti al conseguimento delle finalità istituzionali.

In caso di scioglimento del C.S.I., il patrimonio residuo verrà destinato ad associazioni ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 1996.

L'esercizio finanziario a tutti i livelli dell'associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I comitati regionali e territoriali devono inviare alla presidenza nazionale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi approvati dalle rispettive assemblee entro e non oltre 30 giorni dallo svolgimento delle assemblee medesime.

Art. 103 – Modalità per il conferimento delle deleghe nelle assemblee

In tutte le assemblee del C.S.I. di qualsiasi livello, territoriale, regionale e nazionale, sia ordinarie che straordinarie ciascuna società sportiva partecipante può essere portatrice del seguente numero massimo di deleghe alla stessa conferite:

- 1 delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare sino a 100 società votanti;
- 2 deleghe, fino a 200 società votanti
- 3 deleghe, fino a 500 società votanti
- 4 deleghe, fino a 1000 società votanti
- 5 deleghe, fino a 1500 società votanti
- 6 deleghe, fino a 2000 società votanti
- 7 deleghe, fino a 3000 società votanti
- 8 deleghe, fino a 4000 società votanti
- 10 deleghe, fino a 5000 società votanti
- 20 deleghe, fino a 10.000 società votanti
- 40 deleghe, oltre 10.000 società votanti

Art. 104 – Gli Ufficiali di gara del C.S.I.

Gli ufficiali di gara del C.S.I. sono inquadrati in apposite strutture all'interno dell'associazione secondo quanto previsto da un Regolamento emanato dal consiglio nazionale nel quale verranno anche individuati i relativi organi di gestione che non devono avere natura elettiva.

Sono considerati Ufficiali di gara del C.S.I.:

- gli arbitri e i giudici di gara in attività
- gli arbitri e i giudici di gara tutors

Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita secondo quanto previsto dall'apposito regolamento e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni per assicurarne la regolarità.

Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 105– Gli Albi degli operatori associativi

E' istituito l' Albo degli operatori associativi per le qualifiche dirigenziali e tecniche previste dal C.S.I.

Il Consiglio nazionale emana a tal proposito un apposito Regolamento tenendo presente che per la costituzione degli albi dei tecnici si tiene conto delle apposite convenzioni stipulate con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline associate.

Art. 106 - I regolamenti

L'assemblea nazionale detta le norme generali per i seguenti regolamenti associativi, la cui definizione può essere delegata dall'assemblea stessa al consiglio nazionale :

- regolamento dell'assemblea nazionale, regionale, territoriale e relative norme elettorali;

- regolamento degli organi collegiali;
- regolamento dei comitati zonali;
- regolamento amministrativo.

Art. 107 – Entrata in vigore

Il presente Statuto dopo la sua approvazione viene inviato alla Conferenza Episcopale Italiana ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera m) dello Statuto del C.O.N.I.

Norma transitoria

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, tutte le modifiche apportate al presente Statuto entrano, in vigore immediatamente o con l'inizio dell'a.s. 2004/2005. Fanno eccezione le norme e le relative incompatibilità riguardanti organi di natura elettiva per i quali entreranno in vigore in occasione della prossima assemblea elettiva

In caso di rinnovo straordinario di organi dell'Associazioni o di elezioni per integrare gli stessi si applicano integralmente le norme del presente Statuto.

Modificato dalla Conferenza nazionale dei presidenti territoriali del Centro Sportivo Italiano svoltasi il 30 giugno 2007 a Chianciano Terme.

Il segretario di presidenza nazionale
Daniele Pasquini

Il presidente nazionale del CSI – presidente dell'assemblea nazionale straordinaria
Edio Costantini